CAMERA DEI DEPUTATI N. 2213-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° giugno 1960 (*Stampato n. 842*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GIARDINA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 giugno 1960

—

Adesione alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, adottati a Ginevra il 26 giugno 1936 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'adesione formale alla Convenzione di Ginevra del 26 giugno 1936 per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive non reca innovazioni sostanziali nella nostra legislazione pur se nel 1936, per ragioni di politica internazionale ed interna, l'Italia non aderì alla Convenzione stessa allorché fu approvata in seno alla Società delle Nazioni.

L'Italia, infatti, ha già aderito al protocollo dell'11 dicembre 1946, che riordina l'intera materia e la inserisce nell'ordina-

mento delle Nazioni Unite, con la legge 16 dicembre 1947, n. 1647.

Inoltre la legge del 22 ottobre 1954, n. 1041, aveva già disposto la concreta applicazione delle norme inserite nella Convenzione e dei precedenti Accordi, cui il nostro paese aveva aderito a suo tempo, come le Convenzioni dell'Aja (23 gennaio 1912) e di Ginevra (13 luglio 1931).

Egualmente, lo stesso Ufficio centrale per le droghe, di cui è prevista la istituzione nella Convenzione sottoposta presentemente alla ratifica, esiste già presso il Ministero della sanità con funzioni analoghe a quelle indicate nello strumento al nostro esame.

Trattandosi, dunque, di provvedimento che non oltrepassa limiti di natura formale ed attesa la importanza morale e sociale della materia, la nostra Commissione ne raccomanda l'approvazione.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.